# Senato della Repubblica XIX Legislatura

# Fascicolo Iter

**DDL S. 544** 

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

# Indice

1. ]	DDL S. 544 - XIX Leg.	. 1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	3
	1.2.1. Testo DDL 544	. 4

1. DDL S. 544 - XIX Leg.

# 1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

# 1.2. Testi

# 1.2.1. Testo DDL 544

## collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 544

### **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso

# d'iniziativa dei senatori NASTRI, CAMPIONE e AMBROGIO

maggiore sicurezza alle famiglie che affidano i propri cari a tali strutture.

### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2023

le strutture sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio Onorevoli Senatori. - La finalità del presente disegno di legge è individuata dalla necessità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tal fine, s'introduce l'obbligo per le strutture pubbliche e private che accolgono bambini, disabili ed anziani (asili nido, scuole dell'infanzia, strutture sanitarie, socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale) di dotarsi di strumenti di videosorveglianza a circuito chiuso al fine, da un lato, di costituire un deterrente a tali crimini e, dall'altro, di garantire

Le cronache quotidiane riportano infatti, troppo spesso, casi di maltrattamenti perpetrati a danno di minori, anziani e disabili, ovvero persone in condizione di particolari debolezza, vulnerabilità e soggezione, che si verificano all'interno di strutture, pubbliche e private, quali gli asili nido, le scuole per l'infanzia, le strutture sanitarie, socio-assistenziali o le comunità socio-educative, in cui tali soggetti sono accolti.

A giudizio del presentatore della presente iniziativa legislativa, vi è pertanto l'urgenza e la necessità di interventi efficaci e idonei a contrastare questi aberranti fenomeni e a impedire che continuino a verificarsi episodi di maltrattamenti di natura fisica e psicologica tali da cagionare, in soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, sofferenze e umiliazioni inaccettabili. Si ricorda infine che, nella scorsa legislatura, l'argomento in oggetto è stato discusso ed esaminato, attraverso la presentazione di numerose iniziative legislative da parte di entrambi i rami del Parlamento, senza che tuttavia si giungesse alla sua definitiva conclusione.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

(Vigilanza nelle strutture sanitarie, socioassistenziali ed educative)

- 1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture sanitarie, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate e non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.
- 2. L'installazione di sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso nelle strutture di cui al comma 1 deve garantire il diritto alla riservatezza.
- 3. L'accesso ai dati registrati dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 e il loro utilizzo sono

consentiti solo all'autorità giudiziaria e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

- 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1.
- 5. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo per la videosorveglianza nelle strutture socio-assistenziali ed educative, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per le spese di manutenzione.

#### Art. 2.

(Funzionamento del Fondo)

- 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti e le modalità di verifica del loro effettivo utilizzo per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

#### Art. 3.

(Vigilanza nelle strutture socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali e nelle comunità familiari o socio-educative ospitanti minori)

- 1. Al medesimo fine di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture socio-sanitarie, residenziali o semiresidenziali, e le comunità familiari o socio-educative ospitanti minori, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso.
- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che nelle strutture di cui al comma 1 si provveda all'installazione dei sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso, ai sensi del medesimo comma.
- 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni del comma 2, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture di cui al comma 1 siano affidate in via esclusiva al personale incaricato della vigilanza e del controllo sulle medesime strutture.

### Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

